HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 18/64/CEE è inserito dopo il primo capoverso il capoverso seguente:

«Per il passagio dalla campagna 1966/1967 a quella 1967/1968, il suddetto prezzo indicativo è sostituito dal prezzo d'intervento valevole nella stessa zona il primo mese della campagna successiva per il prodotto considerato, maggiorato di un importo pari alla differenza fra il prezzo d'intervento di base ed il prezzo indicativo.»

Articolo 2

All'articolo 2 del regolamento n. 18/64/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Le spese d'intervento effettuate dalla Francia per il granturco al passaggio dalla campagna 1966/1967 alla campagna 1967/1968 danno luogo ad un rimborso supplementare di 3 u.c./tonnellata a titolo della sezione garanzia del Fondo, fermo restando che tale rimborso non può superare un importo di 2 milioni di unità di conto.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 619/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1967

che modifica per quanto concerne il pane croccante detto «Knäckebrot», gli allegati I e II del regolamento n. 83/67/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], e in particolare l'articolo 2, paragrafo 4 e gli articoli 3, 10 e 11,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che con regolamento n. 83/67/CEE [2], il Consiglio, ha stabilito le specificazioni tariffarie concernenti le merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE e ha determinato gli elementi fissi applicabili a tali merci nonché i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella loro fabbricazione;

Considerando che, tenuto conto della situazione particolare del mercato del pane croccante detto «Knäckebrot» nella Comunità, sembra possibile di sospendere a titolo eccezionale, fino al livello del 10 %, l'aliquota del dazio di dogana «ad valorem» che costituisce l'elemento fisso applicabile all'importazione della merce in questione in provenienza dai paesi terzi come è stato definito con il regolamento n. 83/67/CEE;

[1] GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.

[2] GU n. 81 del 26. 4. 1967, pag. 1597/67.

Considerando che è opportuno adattare alle condizioni di fabbricazione, esistenti nei paesi terzi, del pane croccante detto «Knäckebrot» la quantità di segala fissata dal regolamento n. 83/67/CEE per determinare l'elemento mobile applicabile all'importazione di tale merce in provenienza da detti paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento n. 83/67/CEE, per quanto concerne il pane croccante detto «Knäckebrot», della voce doganale n. 19.07 A della tariffa doganale comune, è modificato come segue: l'aliquota «14 %» figurante nella colonna 4 è sostituita dall'aliquota «10 %».

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento n. 83/67/CEE, la quantità di segala che si considera entrata nella fabbricazione della merce di cui all'articolo 1 è ridotta da 161 chilogrammi a 140 chilogrammi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 620/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1967

che aggiunge l'articolo 4 bis al regolamento n. 217/67/CEE e che modifica gli allegati di tale regolamento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato con regolamento n. 195/67/CEE [2], e in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio del 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 [3], modificato dal regolamento n. 219/67/CEE [4], e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [5], e in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

Visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [6], e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
[2] GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2819/67.
[3] GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.
[4] GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2904/67.
[5] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
[6] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.